

# **COMUNE DI ALLUMIERE**

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

## **Relazione sulla gestione**

### **Rendiconto 2017**

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. .... in data .....

## 1) PREMESSA

### 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni e Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.

Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 232 del TUEL potevano non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016 ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 233 bis del TUEL potevano non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma.

L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

## 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le *performance* dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*.
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

## 2) LA GESTIONE FINANZIARIA

---

### 2.1) Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 29/3/2017. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- 1) n.20 del 20/4/2017
- 2) n.33 del 31/7/2017
- 3) n.32 del 31/7/2017
- 4) n.47 del 27/9/2017
- 5) n.53 del 18/10/2017
- 6) n.54 del 18/10/2017
- 7) n.68 del 29/11/2017
- 8) n.70 del 13/12/2017
- 9) n.71 del 13/12/2017
- 10)n.76 del 27/12/2017\_

Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati e confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
Aliquote IMU	CONSIGLIO	15	29/3/2017	
Aliquote TASI	CONSIGLIO	16	29/3/2017	
Tariffe TARI	CONSIGLIO	13	29/3/2017	
Addizionale IRPEF	CONSIGLIO	14	29/3/2017	
Servizi a domanda individuale	GIUNTA	1	11/1/2017	
Sanzioni amministrative	GIUNTA	17	15/3/2017	

---

---

## 2.2) Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2017 si è chiuso con un *avanzo* di amministrazione di € 643.651,63 così determinato:

### Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

#### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				559.419,83
RISCOSSIONI	(+)	575.710,45	3.732.372,41	4.308.082,86
PAGAMENTI	(-)	880.081,68	3.529.425,86	4.409.507,54
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			457.995,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			457995,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	1242720,07	483092,11	1725812,18
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	811122,00	675553,71	1486675,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			43480,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>653651,62</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.:		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>		177022,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>177022,33</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		9.020,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		233965,84
Altri vincoli		
	<b>Totale parte vincolata ( C)</b>	<b>242985,84</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale parte destinata agli investimenti ( D)</b>	<b>178456,58</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>55186,87</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		

## 2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	
Totale accertamenti di competenza	+	4.215.464,52
Totale impegni di competenza	-	4.204.979,57
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	43.480,00
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>=</b>	<b>- 32.995,05</b>

  

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	191.143,15
Minori residui passivi riaccertati	+	355.894,72
Impegni confluiti nel FPV	-	
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>164.751,57</b>

  

Riepilogo		
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>+</b>	<b>- 32.995,05</b>
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>+</b>	<b>164.751,57</b>
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	80.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	441.895,10
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>	<b>=</b>	<b>653.651,62</b>

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro anni:

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione	667.468,18	452.814,39	486.862,17	643.651,62

## 2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

### 2.4.1) Quote accantonate

#### A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016, e in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

- individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- individuazione del grado di analisi;
- scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
  - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;

- media semplice dei rapporti annui;
  - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

L'ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al 70 % (max 36% per gli enti non sperimentatori). Tale facoltà può essere mantenuta anche in sede di rendiconto.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE, con il seguente esito:

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' – RENDICONTO 2017**

Entrata	Importo residui al 31 dicembre 2017 derivanti dai residui	% di acca.to a FCDE	Importo minimo da accantonare anni 2012-2016	Importo residui al 31 dicembre 2017 derivanti dalla competenza 2017	% di acca.to a FCDE	Abbattimento	Importo minimo da accantonare 2017	Totale importo minimo da accantonare	% effettiva di acc.to al FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE
IMU	117.790,21	54%	63.912,97	93.151,06	54%	70%	35.380,64	99.293,61	47%	99.293,60
TARI	84.463,55	38%	32.096,15	24.886,35	38%	70%	6.619,77	38.715,92	35%	38.715,92
MULTE	48.465,29	79%	38.287,58	1.311,45	79%	70%	725,23	39.012,81	78%	39.012,81
<b>TOTALE FCDE AL 31/12/2017 SECONDO IL METODO ORDINARIO</b>										<b>177.022,33</b>



#### 2.4.2) Quote vincolate

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2017 ammontano complessivamente a €.242.985,84 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.020,00	1
Vincoli derivanti da trasferimenti		2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		3
Altri vincoli		4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	233.965,84	5
<b>TOTALE</b>	<b>242.985,84</b>	

### 3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

---

#### 3.1) Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro \_\_\_\_\_ così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2017
Accertamenti di competenza	+	4.215.464,52
Impegni di competenza	-	4.204.979,57
<b>Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio</b>	+	
Impegni confluiti nel FPV	-	43.480,00
<b>Disavanzo di amministrazione applicato</b>	-	
Avanzo di amministrazione applicato	+	80.000,00
		<b>47.004,95</b>

### 3.2) Verifica degli equilibri di bilancio

Equilibrio di parte corrente					
		2015	2016	2017 Previsioni	2017 Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+				
Entrate titolo I	+	1.772,00	1.643,00	1.787,00	1.645,00
Entrate titolo II	+	236,00	139,00	217,00	156,00
Entrate titolo III	+	1.987,00	1.858,00	2.295,00	1.955,00
Totale titoli I, II, III (A)		3.995,00	3.640,00	4.299,00	3.756,00
Disavanzo di amministrazione	-			-	-
Spese titolo I (B)	-	3.788,00	3.557,00	4.210,00	3.674,00
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-		3,00		
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-				
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		207,00	80,00	89,00	82,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+				
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+				
Contributo per permessi di costruire	+				
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	+				
Altre entrate (specificare:.....)	+				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-				
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	-				
Altre entrate (.....)	-				
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		207,00	80,00	89,00	82,00

Equilibrio di parte capitale					
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+		547,00		
Entrate titolo IV	+	729,00	233,00	2.471,00	31,00
Entrate titolo V	+				
Entrate titolo VI	+				
<b>Totale titoli IV,V, VI (M)</b>		<b>729,00</b>	<b>233,00</b>	<b>2.471,00</b>	<b>31,00</b>
Spese titolo II (N)	-	584,00	222,00	2.551,00	75,00
Impegni confluiti nel FPV (O)	-		547,00		
<b>Spese titolo III (P)</b>	-				
<b>Impegni confluiti nel FPV (Q)</b>	-				
<b>Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P-Q)</b>		<b>145,00</b>	<b>11,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 44,00</b>
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+				
<b>Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI (H)</b>	-				
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)</b>	+				
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)</b>		<b>145,00</b>	<b>11,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 44,00</b>

### 3.3) Applicazione e utilizzo dell'avanzo al bilancio dell'esercizio

Il rendiconto dell'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 486.862,52. Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per €. 80.000,00 così destinate:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
investimenti					80.000,00
TOTALE AVANZO APPLICATO					80.000,00
AVANZO 2016					521.895,10
RESIDUO					441.895,10
TOTALE AVANZO DISPONIBILE					441.895,10

### 3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	1.786.828,66	1.787.065,23	0%	1.645.289,89	-8%
Titolo II	Trasferimenti	152.562,77	217.146,65	42%	153.037,06	-30%
Titolo III	Entrate extratributarie	2.228.688,08	2.294.666,52	3%	1.955.276,66	-15%
Titolo IV	Entrate da transf. c/capitale	2.471.606,83	2.470.589,29	0%	30.869,73	-99%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		-		-	
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti		-		-	
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	3.000.000,00	3.000.000,00	0%	-	-100%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.028.000,00	7.028.000,00	0%	430.991,18	-94%
Avanzo di amministrazione applicato			80.000,00		-	-100%
<b>Totale</b>		<b>16.667.686,34</b>	<b>16.877.467,69</b>		<b>4.215.464,52</b>	<b>-75%</b>

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	4.078.844,51	4.209.643,40	0,032067633	3.609.967,22	-0,142452964
Titolo II	Spese in conto capitale	2.471.606,83	2.550.589,29	0,031955916	74.787,04	
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie		-	#DIV/0!	-	
Titolo IV	Rimborso di prestiti	89.235,00	89.235,00	0	89.234,13	
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	3.000.000,00	3.000.000,00	0	-	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	7.028.000,00	7.028.000,00	0	430.991,18	
<b>Totale</b>		<b>16.667.686,34</b>	<b>16.877.467,69</b>	<b>0,012586111</b>	<b>4.204.979,57</b>	

### 3.5) Entrate e spese non ricorrenti

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo.

<b>ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI</b>	
<b>Entrate non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Accertamenti</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	4.698,44
Altre (da specificare)	
<b>Totale entrate</b>	<b>4.698,44</b>
<b>Spese non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Impegni</b>
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre manutenzionae e viabilità	4.698,44
<b>Totale spese</b>	<b>4.698,44</b>
<b>Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti</b>	<b>0,00</b>

#### **4) LE ENTRATE**

---

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

<i>Descrizione</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Titolo I – Entrate tributarie	1.927.318,36	1.776.945,49	1.659.167,91	1.645.289,89
Titolo II – Trasferimenti correnti	346.052,83	235.320,77	165.347,64	153.037,06
Titolo III – Entrate extratributarie	1.877.522,44	2.003.710,95	1.863.637,38	1.955.276,66
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.150.893,63</b>	<b>4.015.977,21</b>	<b>3.688.152,93</b>	<b>3.753.603,61</b>
Titolo IV – Entrate in conto capitale	788.635,56	693.265,59	236.689,62	30.869,73
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui				
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>788.635,56</b>	<b>693.265,59</b>	<b>236.689,62</b>	<b>30.869,73</b>
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria	461.809,39	3.267.712,02	50.117,22	
Titolo IX – Servizi conto terzi	345.202,59	572.307,08	3.350.454,66	430.991,18
<b>Avanzo di amministrazione</b>				
<b>Totale entrate</b>	<b>5.746.541,17</b>	<b>8.549.261,90</b>	<b>7.325.414,43</b>	<b>4.215.464,52</b>



#### 4.2) I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	140.562,77	210.146,65	146.037,06	-0,305070721
Trasferimenti correnti da Famiglie				
Trasferimenti correnti da Imprese				
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo				
<b><i>Totale trasferimenti</i></b>	<b>152.562,77</b>	<b>217.146,65</b>	<b>153.037,06</b>	<b>-0,295236376</b>

#### 4.3) Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
<b>Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni</b>				
	1.849.338,08	1.537.398,08	1.438.951,68	-0,064034424
<b>Totale Tip. 30100</b>	<b>1.849.338,08</b>	<b>1.537.398,08</b>	<b>1.438.951,68</b>	<b>-0,064034424</b>
<b>Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti</b>				
	10.200,00	10.200,00	4.698,44	-0,539368627
<b>Totale Tip. 30200</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>4.698,44</b>	<b>-0,539368627</b>
<b>Tip. 30300 Interessi attivi</b>				
	100,00	100,00		-1
<b>Totale Tip. 30300</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
<b>Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale</b>				
	50,00	50,00		-1
<b>Totale Tip. 30400</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
<b>Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
	369.000,00	746.918,44	511.617,36	-0,315029148
<b>Totale Tip. 30500</b>	<b>369.000,00</b>	<b>746.918,44</b>	<b>511.617,36</b>	<b>-0,315029148</b>
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>2.228.688,08</b>	<b>2.294.666,52</b>	<b>1.955.267,48</b>	<b>-15%</b>

#### 4.4) Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Tributi in conto capitale	-	-	-	0
Contributi agli investimenti	2.431.606,83	2.290.589,29	19.982,46	-0,99127628
Altri trasferimenti in conto capitale				
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Altre entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	10.887,27	-0,72781825
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>2.471.606,83</b>	<b>2.330.589,29</b>	<b>30.869,73</b>	<b>-99%</b>

#### 4.6) I mutui

La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti evidenzia che non sono stati contratti mutui

#### 5) LA GESTIONE DI CASSA

##### Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2017 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	457.995,15
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	457.995,15

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	457.995,15
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	155.477,39
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)</b>	<b>155.477,39</b>

L'ente nel 2017 *non ha usufruito* dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del decreto legge n. 35/2013.

## 6) LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		2014	2015	2016	2017
Titolo I	Spese correnti	3.985.639,24	3.682.103,65	3.635.118,63	3.609.967,22
Titolo II	Spese in c/capitale	949.617,95	1.536.680,68	772.714,18	74.787,04
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	575.373,23	3.382.939,27	100.476,13	89.234,13
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere			50.117,22	
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	345.202,59	572.307,08	3.350.454,66	430.991,18
<b>TOTALE</b>		<b>5.855.833,01</b>	<b>9.174.030,68</b>	<b>7.908.880,82</b>	<b>4.204.979,57</b>
<i>Disavanzo di amministrazione</i>					
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>5.855.833,01</b>	<b>9.174.030,68</b>	<b>7.908.880,82</b>	<b>4.204.979,57</b>

### 6.1) Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO		2014	2015	2016	2017
101	Redditi da lavoro dipendente	1.230.191,92	1.145.573,88	1.125.990,02	1.074.304,96
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	148.342,61	181.785,30	100.618,71	36.435,81
103	Acquisto di beni e servizi	2.288.677,31	2.032.038,47	2.108.945,10	2.095.809,94
104	Trasferimenti correnti	227.865,90	234.093,31	229.956,15	154.253,40
107	Interessi passivi	68.971,60	63.771,74	57.526,54	52.971,15
108	Altre spese per redditi da capitale	-			
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-			3.021,93
110	Altre spese correnti	21.589,81	24.900,95	12.082,11	193.170,93
<b>TOTALE</b>		<b>3.985.639,15</b>	<b>3.682.163,65</b>	<b>3.635.118,63</b>	<b>3.609.968,12</b>

### .1.3) La spesa del personale

Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 160 in data 30/12/2010.

La dotazione organica del personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 102, in data 28/12/2016, è la seguente:

### Dotazione organica del personale al 31/12/2017

Categoria	Posti in organico	Posti occupati	Posti vacanti
A	5	4	1
B	10	4	6
B3	6	6	
C	16	10	6
D	2	1	1
D3	5	2	3
Dirigenziale			

#### Andamento occupazionale

Nel corso dell'esercizio 2017 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in servizio:

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2017	n. 27
Assunzioni	n. _____
Cessazioni	n. 2
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2017	n. 26

La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
Numero dipendenti	32	32	27	26
Spesa del personale	1.230.191,92	1.145.573,88	1.125.990,02	1.074.304,96
<b>Costo medio per dipendente</b>	<b>38.443,50</b>	<b>35.799,18</b>	<b>41.703,33</b>	<b>41.319,42</b>
Numero abitanti	4.070	4.060	4.050	4.054
<b>Numero abitanti per dipendente</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Costo del personale pro-capite</b>	<b>302,26</b>	<b>282,16</b>	<b>278,02</b>	<b>265,00</b>

#### Rispetto dei limiti di spesa del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni tengono conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013
- dell'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- dell'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;

- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non può superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge.,

In relazione ai limiti di **spesa del personale a tempo determinato** previsti dall'art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge.

#### 6.1.4) Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010

##### A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7):  
-80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):  
-80%
- sponsorizzazioni (comma 9):  
vietate
- missioni (comma 12):  
-50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13):  
-50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14):  
-50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

##### A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
- per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade provinciali e comunali.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2015	Dal 1° gennaio 2016
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

##### A.3) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2016 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n.

95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### **A.4) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014**

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

<b>Tipologia di incarico</b>	<b>Spesa personale &lt; a 5 ml di euro</b>	<b>Spesa personale &gt; o = a 5 ml di euro</b>
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

#### **A.5) LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 e 147)**

La Legge n.228 del 24/12/2012 all'art.1 commi 146 e 147 è intervenuta in materia di conferimento incarichi in materia informatica disponendo che gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti: abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). In relazione al primo aspetto, quindi, saranno esclusi dall'agevolazione quegli enti che hanno approvato formalmente il rendiconto dopo la scadenza di legge, ricordando che proprio il DI n. 50/2017 ha ampliato il periodo di "tolleranza" per i ritardatari, prima dell'avvio della procedura di scioglimento del consiglio in caso di mancata approvazione del rendiconto, da 20 a 50 giorni (articolo 18, comma 3-ter, DI n. 50/2017).

L'Ente, avendo provveduto all'approvazione del Rendiconto 2016 entro il termine del 30/04/2017 non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

- Vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:
  - spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
  - per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
  - per sponsorizzazioni (comma 9);
  - per attività di formazione (comma 13)



e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:

*«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»*

Si dà atto che complessivamente i limiti sono stati rispettati

#### **6.1.5) La spesa per incarichi di collaborazione**

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3, del DL. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/08, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è stato fissato il limite di spesa degli incarichi.

In relazione al D.L. n. 66/2014, che ha fissato il limite di spesa per co.co.co. in relazione all'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale, si dà atto che i limiti sono stati rispettati

Si dà atto che in relazione al limite di spesa per incarichi di consulenza in materia informatica la spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell'art.1 della legge 228/2012.

### **8) LA GESTIONE DEI RESIDUI**

---

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **8.1) Il riaccertamento ordinario dei residui**

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

#### **RESIDUI ATTIVI**

Gestione	Residui al 31/12/2016	Residui riscossi	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2017
Titolo I	383.532,02	182.324,34	26.464,50			174.743,18
Titolo II	162.554,16	67.658,92	24.003,09			70.892,15
Titolo III	295.555,81	241.007,44	3.753,25			50.795,12
Gestione corrente	841.641,99	490.990,70	54.220,84	-	-	296.430,45
Titolo IV	1.127.007,05	72.979,89	122.982,31			931.044,85
Titolo V						-
Titolo VI	12.254,77					12.254,77
Gestione capitale	1.139.261,82	72.979,89	122.982,31	-	-	943.299,62
Titolo VII	-					-
Titolo IX	28.669,86	11.739,86	13.940,00			2.990,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.009.573,67</b>	<b>575.710,45</b>	<b>191.143,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.242.720,07</b>

#### RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui al 31/12/2016	Residui pagati	Minori residui passivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2017
Titolo I	937.166,76	736.513,26	47.548,39		153.105,11
Titolo II	1.087.885,68	141.468,80	292.345,95		654.070,93
Titolo III					-
Titolo IV					-
Titolo V					-
Titolo VII	22.045,96	2.099,62	16.000,38		3.945,96
<b>TOTALE</b>	<b>2.047.098,40</b>	<b>880.081,68</b>	<b>355.894,72</b>	<b>-</b>	<b>811.122,00</b>

**Analisi anzianità dei residui**

RESIDUI	Esercizi precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>ATTIVI</b>							
Titolo I	8.408,41		110,00	120.434,16	45.790,61	186.194,61	360.937,79
Titolo II	12.517,15			50.000,00	8.375,00	94.100,82	164.992,97
Titolo III	74,60			47.197,52	3.523,00	200.937,01	251.732,13
Tot. Parte corrente							-
Titolo IV	451.841,63		120.159,18	252.061,47	106.982,57	160,00	931.204,85
Titolo V							-
Titolo VI	12.254,77						12.254,77
Titolo VII							-
Titolo IX				2.990,00		1.699,67	4.689,67
<b>Totale Attivi</b>	<b>485.096,56</b>	<b>-</b>	<b>120.269,18</b>	<b>472.683,15</b>	<b>164.671,18</b>	<b>483.092,11</b>	<b>1.725.812,18</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo I	516,46	33.534,60	23.852,32	2.800,52	92.401,21	623.216,72	776.321,83
Titolo II	4.626,58		50.590,33	315.051,61	283.802,41	27.185,76	681.256,69
Titolo III							-
Titolo IV						14.859,41	14.859,41
Titolo V							-
Titolo VII				3.945,96	10.291,82		14.237,78
<b>Totale Passivi</b>	<b>5.143,04</b>	<b>33.534,60</b>	<b>74.442,65</b>	<b>321.798,09</b>	<b>386.495,44</b>	<b>665.261,89</b>	<b>1.486.675,71</b>

## 9) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

### 9.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2017

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 non è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata.

### 9.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Nel corso di esercizio sono stati assunti i seguenti impegni a valere sugli esercizi successivi, finanziati dal fondo pluriennale vincolato:

Descrizione	Imputazione 2018	Imputazione 2019	Imputazione 2020 e succ.
Fondo produttività	43.480,00		
	43.480,00	-	-
<b>TOTALE</b>			<b>43.480,00</b>
<i>di cui: PARTE CORRENTE</i>			<b>43480,00</b>
<i>di cui: PARTE CAPITALE</i>			

## 10) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL

Oggetto	2015	2016	2017
Controllo limite di indebitamento	2%	2%	2%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione voce	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	1.367.399,50	1.252.172,25	1.151.694,25
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	115.227,25	100.478,00	89.234,13
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni da specificare			
<b>TOTALE DEBITO AL 31.12</b>	<b>1.252.172,25</b>	<b>1.151.694,25</b>	<b>1.062.460,12</b>
Numero abitanti al 31.12	4060	4052	4059
Debito medio per abitante	308,42	284,23	261,75

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

**ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE**

Oggetto	2015	2016	2017
Oneri finanziari	63.771,74	57.526,54	52.971,15
Quota capitale	115.227,25	100.478,00	89.234,13
<b>TOTALE</b>	<b>178.998,99</b>	<b>158.004,54</b>	<b>142.205,28</b>

## 11) LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Con il rendiconto 2017 i Comuni fino a 5mila abitanti devono adottare la contabilità economico-patrimoniale.

La prima attività consiste nella riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'esercizio precedente nel rispetto del Dpr 194/96, secondo l'articolazione dei nuovi schemi allegati al Dlgs 118/11.

I Comuni che non hanno approvato il conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 devono comunque procedere alla ricostruzione dei valori aggiornati a quella data di attivo e passivo.

I prospetti su inventario e stato patrimoniale di apertura, vanno approvati dal Consiglio insieme al rendiconto. L'intervento dell'organo di indirizzo e controllo in questa fase è necessario in quanto si ridetermina il patrimonio netto ed il fondo di dotazione dell'ente.

## **11.1) LA GESTIONE ECONOMICA**

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante un sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

CONTO ECONOMICO		2017
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1	Proventi da tributi	1.250.531,57
2	Proventi da fondi perequativi	394.758,32
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>153.037,06</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	153.037,06
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>1.438.951,68</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	100.249,52
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.108.632,40
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	230.069,76
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	387.871,93
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>3.625.150,56</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	937.882,30
10	Prestazioni di servizi	1.133.015,94
11	Utilizzo beni di terzi	24.911,70
12	Trasferimenti e contributi	154.394,82
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	154.394,82
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00
13	Personale	1.074.163,54
14	Ammortamenti e svalutazioni	99.293,60
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	99.293,60
18	Oneri diversi di gestione	29.783,33
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>3.453.445,23</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>171.705,33</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	6,24
c	<i>da altri soggetti</i>	6,24
20	Altri proventi finanziari	2,94
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>9,18</b>
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52.971,15
a	<i>Interessi passivi</i>	52.971,15
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>52.971,15</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-52.961,97</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari	111.866,12
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	111.866,12
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>111.866,12</b>
25	Oneri straordinari	82.227,95
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	82.227,95
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>82.227,95</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>29.638,17</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>148.381,53</b>
26	Imposte (*)	32.088,38
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>116.293,15</b>

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.





## 11.2) LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2017
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>II-III - Immobilizzazioni materiali</i>	24.932.541,29	24.714.982,38
<i>IV - Immobilizzazioni Finanziarie</i>	5.222,76	5.222,76
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>24.937.764,05</b>	<b>24.720.205,14</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>	220.000,00	220.000,00
<i>II - Crediti</i>	1.894.573,67	1.588.081,01
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	559.419,83	457.995,15
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.673.993,50</b>	<b>2.266.076,16</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>27.611.757,55</b>	<b>26.986.281,30</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.629.734,76</b>	<b>7.756.915,20</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>D) DEBITI</b>	<b>3.198.792,65</b>	<b>2.549.135,83</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>16.783.230,12</b>	<b>16.680.230,27</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>27.611.757,53</b>	<b>26.986.281,30</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>43.480,00</b>

## 12) IL PAREGGIO DI BILANCIO

---

### 12.1) Il quadro normativo

L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha definito il nuovo quadro legislativo per assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, si segnala che il comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), conferma, invece, gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo per l'anno 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;
- 3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

- a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2017 è di € 38

## **12.2) La gestione del pareggio di bilancio 2017**

Durante la gestione sono stati posti in essere i comportamenti al fine di garantire il rispetto del pareggi

### 12.3 La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2017

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato da cui si rileva *il rispetto* del pareggio di bilancio per l'anno 2017.

ND	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	ENTRATE FINALI	3.787,00
B	SPESE FINALI	3.749,00
C	<b>SALDO FINALE (A-B)</b>	<b>38,00</b>

### 13) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il D.M. 18 febbraio 2013 sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale dei comuni. Di seguito riportiamo la situazione dell'ente sulla base dei dati del rendiconto 2017:

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015  
(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente		No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei		No
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro		No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012		No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari		No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti		No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari		No

L'ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale

I criteri per determinare "gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio" tali da far considerare gli enti locali che li presentano in condizioni "strutturalmente deficitarie"

sono destinati a cambiare, per effetto dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 l'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno.

Dal lavoro di analisi svolto dall'Osservatorio sul quinquennio che va dal 2009 al 2013, si è arrivati ad un paio di conclusioni evidenti: la prima riguarda la perdita di capacità, da parte del sistema di parametri attualmente in vigore, di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di squilibrio; la seconda invece che, anche in quei casi in cui l'individuazione è effettivamente avvenuta, le misure correttive, previste a carico degli enti strutturalmente deficitari, hanno dimostrato una ridotta capacità di prevenire più gravi patologie finanziarie.

Sulla base di tali considerazioni, l'Osservatorio ritiene di dover *“procedere alla completa revisione del sistema dei parametri obiettivi”*. Il nuovo sistema si compone di 8 indicatori – uguali per Comuni, Città metropolitane e Province – per ognuno dei quali sono state fissate delle soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la *“presunzione di positività”*.

Dei nuovi otto indicatori proposti, sette sono sintetici e uno analitico. I sette sintetici riguardano: l'incidenza delle spese rigide (costituite dal ripiano del disavanzo, le spese per il personale e quelle per il debito) sulle entrate correnti; l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente; l'anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo; la sostenibilità dei debiti finanziari; la sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio; i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati; i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o riconosciuti e in corso di finanziamento. L'indicatore analitico riguarda invece l'effettiva capacità di riscossione complessiva calcolata in base al rapporto tra le riscossioni in conto competenza e in conto residui e la somma degli accertamenti e dei residui definitivi iniziali.

Nell'atto di indirizzo viene inoltre chiesto alle amministrazioni di verificare le soglie dei nuovi parametri sui rendiconti del 2017 in via di approvazione. Gli enti devono quindi applicarli già con il rendiconto 2017 a soli fini conoscitivi.



Indicatori sintetici di bilancio					
Parametro	Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)		NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		NO
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3		NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		NO
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2		NO
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3		NO
Indicatori analitici di bilancio					
Parametro	Codice indicatore	Tipologia indicatore	Definizione indicatore	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)		NO

## 14) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

### 14.1) Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico.

A norma del comma 1, le amministrazioni sono tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
  - i. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP;
  - ii. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del TUSP;
  - iii. ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP;

Con provvedimento n. 86 del 12/12/2017 l'Ente *ha provveduto* alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ;

### 14.2) Elenco enti e organismi partecipati

DENOMINAZIONE	FUNZIONE SVOLTE	
ACEA ATO 2 SPA	ACQUA	

Allumiere, li 27/4/2018

Il Sindaco

Antonio Pasquini



Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

Dr. Angelo Regnani

Il Segretario  
Comunale

Dott.ssa Venera Diamante